

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 875-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE DEL NERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 1842)

presentato dal Ministro dell'Interno

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1969

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1969

—————
Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto nel prossimo mese di novembre dovrebbero effettuarsi le elezioni dei Consigli comunali e provinciali già scaduti o che scadranno entro il 22 novembre prossimo venturo, nonchè degli Enti locali retti da Amministrazioni straordinarie.

Occorre tuttavia ricordare che l'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sancisce che le prime elezioni per la costituzione degli organi elettivi delle Regioni a statuto normale debbano avere luogo contemporaneamente a quelle per la rinnovazione dei consigli comunali e provinciali e che entro tale scadenza debbano essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni e a quanto necessario per il loro primo funzionamento.

La situazione politica ed i lavori parlamentari non hanno finora consentito che la legge finanziaria regionale fosse approvata, per cui resta impossibile dare attuazione al citato articolo 22, non potendosi certo accogliere la tesi di coloro che ritengono che possa darsi corso alle elezioni dei consigli regionali senza prima avere approvato la legge per l'ordinamento finanziario, se non si vuole fare sorgere un ente tanto importante, quale la Regione, in condizioni di non funzionalità e di incertezza giuridica.

A parte la specifica violazione dell'articolo 22 citato, non sembra neppure opportuno chiamare il corpo elettorale ad una duplice consultazione a pochi mesi di distanza.

Il principio dell'abbinamento delle prime elezioni regionali con quelle comunali e provinciali è stato stabilito dopo approfondita discussione che la citata legge 17 febbraio 1968, n. 108, e non sembra che esistano oggi validi motivi per rimetterlo in discussione. Non si tratta di istituzionalizzare tale abbinamento, ma di confermare che per le prime elezioni regionali esso resta valido ed opportuno.

Questo riaffermato, si impone il rinvio delle elezioni comunali e provinciali. Non sembra che una simile decisione sia tale da apparire come una mancanza da parte del Governo e del Parlamento ad un dovere morale od un venir meno alle attese legittime dei cittadini, rappresentando un bene supe-

riore garantire consultazioni elettorali non ripetute a breve termine e soprattutto riconfermare la volontà politica di realizzare l'ordinamento regionale. Tale il significato del disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 1° ottobre ultimo scorso (n. 1842) approvato con modifiche, che rendono più esplicita tale volontà, nella seduta del 16 ottobre 1969 e sottoposto ora alla decisione del Senato.

Si rileva d'altra parte che non è certo la prima volta che vengono decisi rinvii delle elezioni comunali e provinciali, per cui non si instaura con questo provvedimento una prassi che possa essere pericolosa per la democrazia, ma si provvede ad una situazione, che è compresa da larga parte delle forze politiche.

Con il rinvio restano ovviamente immutati i principi già contenuti nella vigente legislazione, che disciplina la materia ed in particolare il disposto a seguito del quale i Consigli comunali e provinciali esercitano con pienezza di facoltà e diritti le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni. Coerentemente viene sancito nel disegno di legge che rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali.

Attesa l'urgenza del provvedimento l'articolo 2 prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In considerazione dei motivi sopra espressi la maggioranza della Commissione ha ritenuto pronunciare un giudizio positivo sul disegno di legge, mentre i senatori liberali lo hanno giudicato inopportuno sotto il profilo della tecnica elettorale e, confermando la loro opposizione all'istituzione delle regioni, hanno invitato a dare corso alle elezioni comunali e provinciali rimandando tutta la tematica dell'assetto degli enti locali e della istituzione delle regioni ad un più approfondito esame.

I senatori comunisti, dopo aver mosso osservazioni tecniche e politiche al provvedimento e lamentato che esso mantenga in funzione consigli comunali e provinciali e par-

ticolarmente gestioni commissariali, che ormai hanno compiuto il proprio ciclo di attività, ritengono opportuno confermare di giudicare il disegno di legge come un tentativo di eludere ancora una volta il problema della istituzione delle Regioni a statuto ordinario.

Il senatore Maier, dopo aver dichiarato di astenersi dalla votazione sul disegno di legge, ha proposto due emendamenti.

Con il primo propone che i consigli dei comuni di oltre 5.000 abitanti, che siano stati sciolti nel quinquennio per almeno due volte, vengano eletti a scrutinio di lista con facoltà di collegamento delle liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Con il secondo propone che la popolazione da valutarsi, ai fini della composizione dei consigli e giunte comunali, nei Comuni ove vi sia stato un aumento superiore al 10 per cento, sia rilevato sulla scorta dei dati forniti dall'ISTAT anzichè dal censimento 1961.

La Commissione a larghissima maggioranza ha ritenuto di respingere tali emendamen-

ti giudicando il primo illegittimo (sia perchè verrebbe a costituire un diritto singolare per alcuni comuni, sia perchè appare di discutibile valore politico) ed esprimendo l'avviso che il secondo non possa essere esaminato nel quadro del disegno di legge in esame.

La maggioranza della Commissione infine, ritenuto nel fatto che la mancata approvazione del disegno di legge non consentirebbe comunque di tenere le elezioni nei termini prescritti, non essendovi ormai il tempo necessario e riaffermata in linea di principio la validità dei motivi giuridici e politici che ispirano il disegno di legge, nonchè la sua opportunità, conclude con un giudizio favorevole al provvedimento, che esprime rispetto di una norma legislativa già esistente ed è conferma della seria volontà politica di attuazione dell'ordinamento regionale, per il quale è in corso di discussione la legge finanziaria, mentre si vanno predisponendo gli ulteriori provvedimenti necessari.

DEL NERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.